



**COMUNICATO UFFICIALE N. 59/L
DEL 31 LUGLIO 2014**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

59/101

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.35/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Luglio 2014:

Comunicato Ufficiale n. 35/A

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI
GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA
FASE ELIMINATORIA DI COPPA ITALIA LEGA PRO 2014/2015**

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della prima giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia Lega Pro 2014/2015;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alle gare.
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 31 Luglio 2014

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli